



## **COMUNE DI CENTO**

### **PROVINCIA DI FERRARA**

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)  
[www.comune.cento.fe.it](http://www.comune.cento.fe.it) - [comune.cento@cert.comune.cento.fe.it](mailto:comune.cento@cert.comune.cento.fe.it)

## **SETTORE 6 LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO**

### **Determinazione n. 257 del 20/03/2017**

**Oggetto:** PROVVEDIMENTO IN MERITO AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE O ASSIMILATE DA REALIZZARSI IN TERRITORI NON PROVISTI DI PUBBLICA FOGNATURA.

Oggetto: PROVVEDIMENTO IN MERITO AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE O ASSIMILATE DA REALIZZARSI IN TERRITORI NON PROVISTI DI PUBBLICA FOGNATURA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO

**Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte Terza, Titolo IV, Capo II, che all' art. 124 stabilisce che:

- tutti gli scarichi idrici di acque reflue devono essere preventivamente autorizzati;
- l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. [omissis];
- il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, e' definito dalle regioni [omissis];

**Visto** l'art. 100 del sopracitato D.Lgs. 152/2006, il quale, al comma 3, stabilisce che, "per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le Regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi";

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003 la quale, in originaria applicazione dell'art. 27 del D.Lgs. 152/1999 e, di rimando, in attuale applicazione dell'art. 100 del D.Lgs. 152/2006, definisce le modalità di realizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili e ribadisce che:

- i titolari dei nuovi scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che non recapitano nella rete fognaria pubblica, sono tenuti ad adottare i sistemi individuali di trattamento in relazione alla natura dell'insediamento ed alla tipologia del corpo recettore. Le medesime disposizioni si applicano agli insediamenti o edifici/nuclei isolati esistenti soggetti a ristrutturazione o ampliamento che determinano variazioni significative delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico preesistente;

**Visto**, inoltre, il comma 9 del sopracitato art. 124 del D.Lgs. 152/2006, che recita testualmente: "Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del

corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità' auto-depurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee”;

**Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003 dove, nella tabella A, sono definiti i sistemi individuali di trattamento ammessi e, nelle tabelle B e C, sono fissati i criteri per determinare quale sistema è possibile utilizzare a seconda dei casi individuati;

**Preso atto** che i sistemi di depurazione e relativi scarichi ammessi dalla sopra citata D.G.R. n. 1053/2003 sono i seguenti:

1. fitodepurazione;
2. sub-irrigazione;
3. pre-trattamento con successiva immissione in acque superficiali;
4. pre-trattamento con successiva immissione in fossi stradali e interpoderali;

**Riconosciuto** che il sistema di cui al precedente punto 4 veniva di norma non accettato nel territorio comunale, anche sulla base dei pareri negativi espressi da A.R.P.A.E.;

**Ravvisata**, quindi, la necessità di assumere un provvedimento chiarificatore in merito alle tipologie di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate autorizzabili nei territori sprovvisti di pubblica fognatura per prevenire eventuali problematiche di carattere igienico-sanitario;

**Sentita** l’Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambientale e l’Energia (A.R.P.A.E.), sezione di Ferrara, quale ente demandato ad esprimere un parere sulle istanze di autorizzazione allo scarico, che ha fornito un proprio supporto tecnico sulle scelte da assumere con la presente determinazione, oltre che una propria valutazione di merito sull’efficacia delle varie tipologie di impianti e sistemi di depurazione utilizzati nei territori sprovvisti di pubblica fognatura;

**Ritenuto**, per le valutazioni di merito ricevute da A.R.P.A.E., che il sistema di cui al precedente punto 4, debba essere utilizzato solo in subordine ai sistemi di fitodepurazione, sub-irrigazione o di immissione in acque superficiali, laddove cioè non sia possibile realizzarli;

**Visti:**

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- la D.G.R. n. 1053/2003;

**Dato atto** che il sistema di depurazione e relativi scarichi mediante pre-trattamento con successiva immissione in fossi stradali e interpoderali è soggetto al regime autorizzatorio, alla stregua degli impianti di sub-irrigazione e di pre-trattamento con successiva immissione in acque superficiali, in quanto determina uno scarico;

**Ritenuto** pertanto opportuno, predisporre apposita modulistica per presentare la domanda di autorizzazione al Comune, che qui si allega come “Allegato A”;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 in relazione a:

- regolarità dell’istruttoria svolta;
- rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
- conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;

**Richiamata** la Convenzione tra il Comune di Bondeno ed il Comune di Cento per la disciplina della proroga del Comando del sottoscritto in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Assetto del Territorio presso il Comune di Cento ex art. 70 comma 12 del D. Lgs. 165/2001 prot. n. 1263 del 11/01/2017;

## DETERMINA

Per tutto quanto sopra esposto:

1. di riconoscere il sistema di scarico di acque reflue domestiche o assimilate costituito da un pre-trattamento dei reflui e successiva immissione in fossi stradali o interpoderali quale soluzione idonea ad ovviare alle problematiche in materia di scarichi che caratterizzano il territorio non servito dalla pubblica fognatura;
2. di ammettere lo stesso quale alternativa al sistema di fitodepurazione, sub-irrigazione e immissione in acque superficiali solo laddove sia dimostrato, attraverso adeguati elaborati tecnici, che questi non possono essere realizzati, per problemi di spazio o di inidoneità del terreno;

3. di dare atto che il medesimo sistema di scarico è soggetto al regime autorizzatorio, alla stregua degli impianti di sub-irrigazione e di pre-trattamento con successiva immissione in acque superficiali, in quanto determina uno scarico;
4. di approvare la modulistica, che qui si allega come "Allegato A", per presentare la domanda di autorizzazione al Comune;
5. di trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente atto ad A.R.P.A.E. – sezione di Ferrara;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente al fine di garantirne la più ampia conoscenza ai cittadini interessati.

Firma  
Il Responsabile del Servizio  
MAGNANI FABRIZIO / INFOCERT SPA

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Cento, li \_\_\_\_\_ Il Pubblico Ufficiale \_\_\_\_\_